

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 950)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(CRAXI)

dal **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

e dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(NICOLAZZI)

(V. Stampato Camera n. 2032)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 settembre 1984

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 settembre 1984*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 520, recante modifica all'articolo 15, ultimo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 531, concernente sospensione dei pagamenti del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto-legge 29 agosto 1984, n. 520, recante modifica all'articolo 15, ultimo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 531, concernente sospensione dei pagamenti del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane, è convertito in legge con la seguente modificazione:

All'articolo 1, dopo le parole « non opera », sono aggiunte le seguenti: « fino al 30 aprile 1985 ».

DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 29 agosto 1984, n. 520, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 30 agosto 1984.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Modifica all'articolo 15, ultimo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 531, concernente sospensione dei pagamenti del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare, limitatamente ai prestiti esteri, l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

La sospensione prevista dall'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, non opera per i pagamenti che il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane è tenuto ad effettuare a copertura delle rate dei prestiti contratti dalle società concessionarie di autostrade con istituti di credito esteri, ovvero emessi all'estero dalle concessionarie medesime, assistiti dalla garanzia dello Stato.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

La sospensione prevista dall'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, non opera fino al 30 aprile 1985 per i pagamenti che il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane è tenuto ad effettuare a copertura delle rate dei prestiti contratti dalle società concessionarie di autostrade con istituti di credito esteri, ovvero emessi all'estero dalle concessionarie medesime, assistiti dalla garanzia dello Stato.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ARTICOLO 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 29 agosto 1984.

PERTINI

CRAXI - GORIA - NICOLAZZI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)